



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Protocollo: 951 / RU

Rif:

Direzione Regionale Lombardia
Ufficio delle Dogane di Como

Agli Uffici ed Enti in
allegato

Como, 08 gennaio 2020

OGGETTO: Disposizione di servizio n. 1/2020.

Operatività doganale presso Campione d'Italia - principi generali d'intervento ed indicazioni procedurali per la risoluzione di casi particolari.

Come noto, a seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 474/2019, recante la modifica dell'art. 4, par. 1, del CDU (Reg. 952/2013), il Comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano, a far data dal 01/01/2020 sono entrate a far parte del territorio doganale dell'Unione Europea.

Per effetto delle ulteriori modifiche introdotte dalla Direttiva UE 475/2019, tale inclusione ha comportato l'applicazione della normativa delle accise, ma non di quella IVA, in quanto la citata Direttiva (modificando l'art. 6 della Dir. 2006/112/CE) ha confermato l'extraterritorialità, ai fini IVA, di detto exclave e delle acque nazionali del lago di Lugano.

In tale scenario, al fine di garantire la corretta operatività dell'istituita Sezione Operativa Territoriale, si è ritenuto opportuno elaborare le presenti **indicazioni procedurali**, le quali, lungi dal considerarsi esaustive, intendono fornire un orientamento di massima ai funzionari operanti in loco ed all'utenza di riferimento per il superamento di alcune possibili problematiche operative di competenza.

DIREZIONE

Si ritiene opportuno anzitutto richiamare alcuni **principi generali** cui i funzionari preposti dovranno sempre attenersi nello svolgimento degli interventi di competenza:

Proporzionalità: a tal proposito il *considerando* n. 9 del Regolamento 474/2019 testualmente recita: *"in ottemperanza al principio di proporzionalità, per realizzare l'obiettivo fondamentale di consentire all'unione doganale di funzionare efficacemente e di attuare la politica commerciale comune, è necessario e opportuno porre rimedio a numerose questioni tecniche individuate nell'attuazione del codice dalla sua entrata in vigore, inserire due territori di uno Stato membro nell'ambito di applicazione del territorio doganale dell'Unione e allineare il codice con accordi internazionali non in vigore al momento della sua adozione..."*;

Continuità dei servizi essenziali: in linea con le previsioni di cui al punto che precede, è stato definito in data 20 dicembre 2019 l'Accordo tra lo Stato italiano e la Confederazione elvetica, nella forma giuridica dello scambio di note, che impegna formalmente le parti a garantire, tra l'altro, **la continuità dei servizi essenziali erogati ai cittadini di Campione d'Italia** da parte di ditte ed enti svizzeri; la suddetta continuità è peraltro essenziale ai fini del concreto esercizio dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai suddetti cittadini;

Vincolo del fine: il fine è lo scopo di interesse pubblico che l'amministrazione persegue nell'esercizio concreto del potere. Il principio del vincolo del fine comporta necessariamente che il fine raggiunto dalla P.A. sia quello imposto dalla legge e che lo stesso effettivamente venga realizzato. Nel caso specifico di Campione d'Italia le norme e le procedure di competenza dovranno essere applicate nell'ottica di consentire **l'ordinato svolgimento delle attività di rilievo economico/fiscale** da parte degli operatori locali, tenendo conto proprio della sua particolare connotazione territoriale di exclave.

Principio di legalità: la modifica per via normativa dello statuto doganale di Campione d'Italia potrebbe aver posto in una posizione di illegittimità formale una serie di fattispecie che al 31.12.2019 risultavano invece legittime. A tale riguardo, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 572, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a norma del quale *"i beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo già esistenti nel comune di Campione d'Italia*

presso società, enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune, sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia", si ritiene che eventuali fattispecie riferite a situazioni di fatto e di diritto preesistenti al 01.01.2020, di cui si chieda il corretto inquadramento ai fini doganali, potranno essere regolarizzate senza l'applicazione di sanzioni.

Premesso quanto sopra, nei paragrafi che seguono si forniscono le opportune indicazioni di carattere procedurale cui fare riferimento rispetto a casi particolari che potrebbero presentarsi.

Sdoganamento di mezzi di trasporto

Con il nuovo statuto doganale del territorio del Comune di Campione d'Italia, dal 01.01.2020 si pone la problematica relativa alla posizione doganale dei mezzi di trasporto recanti targa ticinese condotti da soggetti che, dalla medesima data, risultano essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione Europea.

Si ritiene che l'intervento normativo abbia determinato un trasferimento *ope legis* della residenza dei soggetti stabiliti in Campione d'Italia da un territorio extra UE ad un territorio doganale UE.

Premesso che tale considerazione permette di individuare, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa unionale, le opportune soluzioni procedurali volte alla regolarizzazione della posizione doganale delle merci in parola, lo scrivente individua, allo stato, almeno quattro casi possibili:

- 1) **Mezzi di trasporto di proprietà di un privato:** in caso di mezzi di trasporto di proprietà di privati cittadini, il titolare dell'immatricolazione potrà richiedere l'importazione in franchigia¹, quali beni personali, dei mezzi² di proprietà a lui già intestati da almeno 6 mesi, nel termine di dodici mesi dal trasferimento della residenza (nel caso specifico quindi entro il 31.12.2020).

¹ Art. 3 del Reg. CE n. 1186/2009.

² Ciò in deroga alle indicazioni procedurali di cui alla nota prot. 10292/RU del 10.03.2017 della Direzione Regionale per la Lombardia – Area Procedure e Controlli settore Dogane, avuto riguardo alla condizione del tutto eccezionale in cui viene a trovarsi l'exclave di Campione d'Italia dal 01.01.2020 per effetto della modifica di *status* doganale indotta *ope legis*.

- 2) **Uso di autovetture per motivi di lavoro:** si richiama qui integralmente quanto disposto in merito dall'art. 215 del Regolamento Delegato (UE) n. 2446/2015 (c.d. R.D.), a norma del quale un residente in Campione d'Italia alle dipendenze di un soggetto svizzero (o di altro Paese non UE) può condurre il mezzo in esenzione totale dai dazi all'importazione limitatamente al tragitto casa – lavoro o comunque nei limiti del percorso che gli consente di svolgere le mansioni professionali affidategli. In questo caso sarà onere del titolare dell'immatricolazione (datore di lavoro extra UE) chiedere il rilascio di apposita autorizzazione. Quest'ultima potrà essere richiesta presso la SOT di Campione d'Italia, la quale trasmetterà, senza indugio, l'istanza ricevuta alla SOT di Ponte Chiasso, presso la quale è concentrata la competenza in materia di tali autorizzazioni.
- 3) **Mezzi di trasporto ad uso privato posseduti in base a contratto di leasing o noleggio a lungo termine:** premesso che l'utilizzatore del mezzo di trasporto può essere considerato "titolare delle merci" ai sensi dell'art. 5, n. 34) del CDU³, si ritiene che questi – previo documentato assenso dell'azienda di leasing e/o noleggio a lungo termine – possa importare in franchigia il mezzo nel rispetto dei termini e delle condizioni già esposte al punto 1)⁴.
- 4) **Mezzi di trasporto di proprietà di enti o imprese residenti a Campione d'Italia al 31.12.2019:** per gli enti o le imprese si ritiene valgano le stesse considerazioni svolte in premessa relativamente al trasferimento *ope legis* della residenza dei medesimi da un territorio extra UE ad un territorio doganale UE. Ciò premesso può dunque essere applicato alla fattispecie in parola l'istituto della importazione in franchigia, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 31 del Reg. 1186/2009, il quale esclude dalla franchigia medesima i mezzi di trasporto che non hanno carattere di strumenti di produzione o servizi. A tale riguardo appare altresì

³ "titolare delle merci": la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico.

⁴ Resta salva la possibilità del ricorso alternativo all'istituto dell'ammissione temporanea, secondo le regole proprie di tale regime. A tale riguardo si richiama altresì l'art. 216, par. 2 R.D. per il caso dei mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale.

utile richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 29 del medesimo Regolamento che detta le condizioni per il riconoscimento della franchigia in questo caso particolare.

Resta inteso che le indicazioni sopra espresse si riferiscono esclusivamente alla **posizione doganale dei mezzi di trasporto**, fermi restando tutti gli ulteriori aspetti riguardanti l'immatricolazione e la circolazione dei predetti mezzi, in relazione ai quali restano competenti le Amministrazioni preposte.

Forniture di gasolio da riscaldamento

Il Comune di Campione d'Italia rientra nella zona climatica "E", ai fini dell'applicazione del beneficio previsto dall'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/98 e s.m.i., a favore dei comuni non metanizzati.

Nel caso di specie il Commissario Prefettizio ha comunicato in data 20.12.2019 (prot. 8697-VI-8) che l'intero territorio comunale non è metanizzato, e pertanto le importazioni di gasolio quale combustibile per riscaldamento possono rientrare nell'agevolazione sopra richiamata se effettuate da soggetti residenti nel Comune di Campione nell'ambito del territorio dello stesso.

A tale ultimo proposito è necessario che nell'ambito della procedura di importazione il dichiarante presenti un'apposita dichiarazione di atto notorio, volta a rappresentare la destinazione d'uso per riscaldamento per la quale il prodotto viene impiegato.

In mancanza della dichiarazione di destinazione al riscaldamento non si potrà applicare alcun beneficio.

Nel caso invece di gasolio acquistato in Italia e diretto a Campione d'Italia in transito interno, sarà eventualmente il fornitore italiano (deposito commerciale) del gasolio a chiedere il rimborso all'Ufficio, con le modalità previste dal DPR n. 361/1999.

Movimentazione transfrontaliera di rifiuti da Campione d'Italia verso la Svizzera

Sul punto si rinvia all'autorizzazione prot. n. 77124 RU del 31.12.2019, con la quale lo scrivente ha autorizzato modalità procedurali semplificate per l'esportazione dei rifiuti indifferenziati da Campione d'Italia per lo smaltimento in territorio elvetico.

Sulle altre tipologie di rifiuto si resta in attesa dei dovuti aggiornamenti da parte delle altre autorità coinvolte.

Farmaci

In materia si rinvia all'autorizzazione (prot. n. 76826 RU del 30.12.2019) già rilasciata in favore della Farmacia di Campione d'Italia all'importazione attraverso modalità semplificate dei farmaci dalla Svizzera.

Approvvigionamento di giornali (quotidiani e/o riviste)

A seguito di eventuale istanza da parte del soggetto interessato alla vendita dei giornali le stesse modalità procedurali già adottate per l'importazione di farmaci dalla Svizzera potranno essere opportunamente rimodulate per il caso di specie.

Autoambulanze ed elicotteri sanitari

Per la particolare materia si fa rinvio al contenuto del Protocollo procedurale per la gestione di interventi di soccorso transfrontalieri per situazioni di urgenza-emergenza sanitaria nel territorio della Regio Insubrica (Provincia di Como, Provincia di Varese, Canton Ticino), firmato al CCPD di Chiasso il 30 luglio 2013, che consente l'intervento di emergenza senza formalità doganali.

Resta inteso che al di fuori dei casi particolari sopra evidenziati, le procedure e le formalità da applicare dovranno tenere conto delle fattispecie trattate in concreto; a tale fine si rammenta la possibilità di ricorrere alla

dichiarazione verbale per le **piccole spedizioni di carattere commerciale**, le quali, per essere considerate tali, dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- Valore intrinseco non superiore ad € 1.000,00 o massa netta fino a 1.000 kg;

al riguardo si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 134 e seguenti del R.D.

In merito si ritiene altresì utile richiamare, per mera completezza delle indicazioni rese, anche gli artt. 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1168/2009 in materia di **spedizioni di valore trascurabile**, che riguardano le merci spedite direttamente da un paese terzo di valore non superiore ad € 150,00, per le quali è ammessa la franchigia ⁵.

Si fa riserva di fornire indicazioni integrative o di rimodulare quelle già impartite nel momento in cui sarà ulteriormente definito il contesto operativo di riferimento; al riguardo si raccomanda pertanto di segnalare sempre con la massima tempestività ogni eventuale criticità.

La presente viene indirizzata anche all'Ufficio Procedure e Controlli – Sezione Dogane della Direzione Regionale della Lombardia per ogni eventuale utile contributo in merito a quanto stabilito dalla presente, la quale entra in vigore con effetto immediato.

Il Dirigente dell'Ufficio
Luca Pignanelli ⁶

Allegati: 1. elenco Uffici ed Enti in indirizzo

⁵ Per l'applicazione della franchigia si rinvia al contenuto della Circolare n. 22/D/2004, scheda n. 1, a norma della quale *“per l'autorizzazione alla franchigia, su richiesta dell'interessato, dispone direttamente l'ufficio doganale periferico competente sul luogo di arrivo delle merci”*.

⁶ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93.

Allegato 1. Elenco Uffici ed Enti in indirizzo

Alla SOT di Campione d'Italia
Via ASP

E, p.c.:

All'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Como
22100 Como
E-mail: protocollo.prefco@pec.interno.it

Alla Questura di Como
22100 Como
e-mail: urp.quest.co@pecps.poliziadistato.it

Al Comando Provinciale
Carabinieri di Como
22100 Como
e-mail: tco31554@pec.carabinieri.it

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como
22100 Como
e-mail: co0520000p@pec.gdf.it

Al Comune di Como
Comando Polizia Locale
e-mail: polizialocale@comune.pec.como.it

Al Comune di Campione d'Italia
e-mail: protocollo@comunecampione.ch
giorgio.zanzi@comunecampione.ch

All'Amministrazione Federale delle Dogane Svizzere
IV Circondario – Lugano
E mail: giorgio.binda@ezv.admin.ch
alberto.cassina@ezv.adm.ch

Al CCPD
6830 Chiasso (CH)
e-mail: dipps.dcpccpdchiasso@pecps.interno.it

Alle Associazioni degli Operatori Economici di Campione d'Italia
e mail: pippocarmeci@tiscali.it
e-mail: maxim.damico@gmail.com

Alla Motorizzazione Civile di Como
e-mail: umc-como@pec.mit.gov.it

All'A.L.S.E.A.
e-mail: alsea@alsea.co.it

Alla A.S.D.C.M.
e-mail: info@asdcn.it

All'ODA
e-mail: oda@cnacomo.it
cnadellarioedellabrianza@cert.cna.it

Alla Direzione Regionale per la Lombardia
Ufficio Procedure Dogane e Accise

Alle Sezioni tutte
Loro Sedi - Via ASP